

4 luglio 2016

INFORMAZIONI FISCALI N. 9/2016

Segnalazione scadenze luglio 2016

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* nel mese di **luglio** nonché il **1° agosto**

6.7.2016 – **Versamento *senza maggiorazione* imposte e contributi previdenziali persone fisiche e contribuenti soggetti agli studi di settore**

15.7.2016 – **Versamento ritenute sui dividendi**

18.7.2016 – **Versamento *senza maggiorazione* saldo 2015 e I acconto 2016 IRES e IRAP, diritto annuale Registro Imprese**

Versamento *con maggiorazione 0,40%* saldo 2015 e I acconto 2016 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale Registro Imprese

Ravvedimento operoso IMU e TASI 2016

20.7.2016 – **Dichiarazione e versamento regime IVA speciale MOSS secondo trimestre 2016**

31.7.2016 – **Versamento contributo AGCM**

1° 8.2016 – **Presentazione Mod. 770/2016 Semplificato e Ordinario**

Ravvedimento ritenute alla fonte 2015 e Mod. 770/2015

Istanza di rimborso o compensazione credito IVA trimestrale

Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)

In particolare, si segnala che con D.P.C.M. 15 giugno 2016 sono stati prorogati al 6 luglio i termini di versamento delle imposte sui redditi e dei contributi per le *persone fisiche* e i soggetti *diversi dalle persone fisiche* con ricavi inferiori a Euro 5.164.568,99 che esercitano attività economiche alle quali si applicano gli *studi di settore*.

Si ricorda che nel *Mod. 770/2016 Semplificato* devono essere indicati anche i **compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (*royalties*)**, sia se *assoggettati a ritenuta* sia se *esenti* per effetto di convenzioni internazionali o di direttive europee.

Nel *Mod. 770/2016 Ordinario* devono essere indicati anche i **dividendi erogati**, nonché gli **interessi corrisposti a soggetti esteri**, sia se *assoggettati a ritenuta ridotta* sia se *esenti* per effetto di convenzioni internazionali o di direttive europee.

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016


Se gli **interessi corrisposti a soggetti esteri** sono invece assoggettati alla *ritenuta ordinaria* prevista dall'art. 26, DPR 600/1973, essi devono essere dichiarati nel Quadro RZ del Mod. Unico.

Si segnala che nel caso di **percipienti residenti all'estero** il Mod. CU richiede l'indicazione sia del *codice fiscale italiano* sia, al punto 40, del *codice di identificazione fiscale estero* o, in mancanza, di un *codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa* del paese di residenza. Pertanto, si raccomanda a tutti i sostituti d'imposta che erogano somme a percipienti residenti all'estero di farsi comunicare dagli stessi il relativo *codice di identificazione fiscale o amministrativo estero* nonché, se attribuito, anche il *codice fiscale italiano*.

Nel caso in cui il percipiente non abbia comunicato il proprio codice fiscale italiano, e la mancanza di tale informazione impedisca la trasmissione telematica della certificazione unica, si consiglia di stampare la segnalazione di errore prodotta dal sistema informatico e di conservarla unitamente alla bozza di certificazione unica onde dimostrare, in caso di controllo fiscale, l'impossibilità dell'invio e ridurre il rischio che il mancato invio comporti l'applicazione della **sanzione di 100 euro** per ogni certificazione omessa.

Per ciascun adempimento illustrato sono segnalati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le eventuali modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico e che possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Cordiali saluti



Mario Difino



Valeria Cabiati

Allegato

16Info09

6.7.2016	Versamento senza maggiorazione imposte e contributi previdenziali persone fisiche e altri contribuenti soggetti agli studi di settore
-----------------	--

Scade il termine per il versamento dei seguenti tributi e contributi da parte delle *persone fisiche* e dei soggetti diversi dalla *diversi dalle persone fisiche* con ricavi inferiori a Euro 5.164.568,99 che esercitano attività economiche alle quali si applicano gli *studi di settore*:

- IRPEF
- Saldo addizionale comunale IRPEF
- Saldo addizionale regionale IRPEF
- Contributo di solidarietà
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)
- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)
- IRAP
- Diritto annuale registro imprese
- IVA e maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore
- Contributi previdenziali persone fisiche
- IRES
- Imposte sostitutive.

Per le modalità di versamento ed informazioni aggiuntive sulle predette imposte si veda la nostra circolare *Informazioni Fiscali 31.5.2016*.

Il termine originario del 16 giugno è stato prorogato al 6 luglio con D.P.C.M. 15 giugno 2016 in considerazione della contingente situazione economica che ha comportato la revisione degli studi di settore, come richiesto dalle categorie rappresentative dei soggetti interessati.

I nuovi termini di versamento sono i seguenti:

- entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dei termini di versamento delle imposte ha effetto anche ai fini del versamento dei *contributi previdenziali* dovuti dai *liberi professionisti iscritti alla gestione separata* e dagli *iscritti alle gestioni artigiani e commercianti* sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Per i soggetti interessati dagli studi di settore, la proroga riguarda anche il *diritto annuale di iscrizione nel Registro delle Imprese*. ▲

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016

15.7.2016 **Versamento ritenute sui dividendi**

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate in relazione ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre 2016, come segue.

Ritenute su utili distribuiti da società – Ritenute a titolo d’acconto

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento
ERARIO	1035	2016

Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa situata all'estero.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento
ERARIO	1036	2016

Ai sensi dell’art. 8, DPR 29.9.1973, n. 602, le ritenute devono essere versate entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare, in relazione ai dividendi corrisposti in tale trimestre. Entro il 15 luglio 2016 devono essere versate le ritenute sui dividendi corrisposti nel secondo trimestre 2016, a seguito delle delibere di destinazione degli utili precedentemente approvate. Eventuali distribuzioni di dividendi effettuate successivamente al 30 giugno comporteranno l’obbligo di versamento delle relative ritenute entro il 16 ottobre o il 16 gennaio successivi, in relazione alla data di effettiva corresponsione dei dividendi. ▲

18.7.2016 **Versamento senza maggiorazione saldo 2015 e I acconto 2016 IRES e IRAP, diritto annuale Registro Imprese**

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del saldo e del primo acconto IRES e IRAP nonché del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro Imprese dovuto dalle *società di capitali* che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2016 oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto.

Il termine è prorogato al 18 luglio in quanto il 16 luglio cade di sabato.

Per le modalità di versamento ed informazioni aggiuntive sulle predette imposte si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 31.5.2016*. ▲

18.7.2016 **Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2015 e I acconto 2016 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale Registro Imprese**

Scade il termine per il versamento *con maggiorazione 0,40%* delle imposte, contributi e diritti sopra indicati da parte dei soggetti *diversi dalle persone fisiche, non soggetti agli*

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016

studi di settore che erano tenuti al pagamento entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2016 (vedi *Informazioni fiscali 31.5.2016*).

Il termine è prorogato al 18 luglio in quanto il 16 luglio cade di sabato. ▲

18.7.2016	Ravvedimento operoso IMU e TASI 2016
------------------	---

Scade il termine per il ravvedimento operoso relativo all'omesso o insufficiente versamento del primo acconto IMU il cui termine ordinario è scaduto il 16 giugno 2016 (vedi *Informazioni fiscali 31.5.2015*).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione del versamento deve essere eseguita entro trenta giorni dalla scadenza. Contestualmente, devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *decimo del minimo* (pari al 3% del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari al 0,2% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-ter dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 modificato dall'art. 1, L. 23/12/2014, n. 190 il ravvedimento *per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate* non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

20.7.2016	Dichiarazione e versamento regime IVA speciale MOSS secondo trimestre 2016
------------------	---

Scade il termine per la trasmissione della **dichiarazione IVA** relativa al secondo trimestre 2016 da parte di coloro che hanno aderito al regime facoltativo **Moss** (*Mini one stop shop*), il mini sportello unico che consente alle aziende di dichiarare e versare l'IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che *non sono soggetti passivi IVA* (B2C) stabiliti in altri Stati membri.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili agli operatori nazionali registrati al Portale Moss le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione IVA, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.

Tali scadenze restano invariate anche se cadono in un giorno festivo. Con riferimento al *secondo trimestre 2016*, tale adempimento va eseguito tra il 1° e il 20 luglio 2016.

Scade anche, nella medesima data, il termine per il **versamento** dell'imposta dovuta in base a tale dichiarazione.

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016

Per quanto concerne la modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione IVA Moss e la modalità di effettuazione del versamento si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 2.10.2015*.

Si ricorda che per i soggetti che aderiscono al Regime IVA Moss non vi è l'obbligo di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate con controparti stabilite in alcuni Stati membri.

Nel caso in cui lo Stato di destinazione richieda l'emissione di fattura, essa deve essere registrata nei libri contabili italiani come Fuori Campo IVA. ▲

31.7.2016	Versamento contributo AGCM
------------------	-----------------------------------

Scade il termine per il versamento del **contributo** al funzionamento dell'*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* per l'anno 2016, previsto dall'art. 10, L. 10 ottobre 1990, n. 287 a carico delle **società di capitali italiane o delle stabili organizzazioni in Italia** di società straniere **con ricavi superiori a 50 milioni** di euro.

Ai fini del calcolo del contributo si fa riferimento alla voce A1 "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" dell'ultimo bilancio approvato. Il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille di tali ricavi, con un minimo di € 3.000 ed un massimo di € 300.000 come da delibere AGCM 24 febbraio 2016 n. 25876 e 23 marzo 2016 n. 25945.

Il versamento deve essere effettuato fra il 1° e il 31 luglio 2016, alternativamente:

- mediante bollettino MAV spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata, che può essere pagato:
 - o presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;
 - o attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati
- mediante bonifico bancario sul c/c n. 70000X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT83F 05696 03225 0000 70000 X11, BIC/SWIFT: POSOIT22
nella causale del bonifico devono essere indicati:
 - la denominazione del soggetto tenuto al versamento
 - il codice fiscale
 - la descrizione "*Contributo AGCM*" o simili

Il mancato o parziale versamento del contributo entro la scadenza comporta la riscossione coattiva delle somme non versate, oltre a interessi e sanzioni.

Per le modalità di versamento ed ulteriori informazioni si veda il sito www.agcm.it, tramite il quale è anche possibile ristampare il bollettino MAV. ▲

1° 8.2016	Presentazione Mod. 770/2016 Semplificato e Ordinario
------------------	---

Scade il termine per l'invio telematico del *Mod. 770/2016 Semplificato* da parte dei sostituti d'imposta che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta d'acconto o d'imposta (**redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni**) e/o a contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi assicurativi Inail.

Il termine ordinario del 31 luglio è prorogato al 1° agosto in quanto il 31 luglio cade di domenica.

Si ricorda che nel *Mod. 770/2016 Semplificato* devono essere indicati i **compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (royalties)**, sia se *assoggettati a ritenuta* sia se *esenti* per effetto di convenzioni internazionali o di direttive europee.

Scade anche il termine per l'invio telematico in forma autonoma del *Mod. 770/2016 Ordinario* da parte dei sostituti d'imposta, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal D.Lgs 461/1997 che hanno erogato nel 2015 **dividendi, proventi da partecipazione, indennità di esproprio, redditi di capitale soggetti a ritenuta** o hanno effettuato altre operazioni di natura finanziaria soggette a comunicazione.

Si ricorda che nel *Mod. 770/2016 Ordinario* devono essere indicati anche:

- gli **interessi corrisposti a soggetti esteri**, sia se *assoggettati a ritenuta ridotta* sia se *esenti* per effetto di convenzioni internazionali o di direttive europee;
- gli **interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari** e similari soggetti all'*imposta sostitutiva* applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996.

I seguenti compensi corrisposti dal sostituto d'imposta devono invece essere dichiarati nel Quadro RZ del Mod. Unico:

- gli **interessi corrisposti a soggetti esteri**, assoggettati alla *ritenuta ordinaria* prevista dall'art. 26, DPR 600/1973;
- gli **interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari** e similari corrisposti dal dichiarante e assoggettati alla *ritenuta* di cui all'art. 26, comma 2, DPR 600/1973. ▲

1° 8.2016	Ravvedimento ritenute alla fonte 2015 e Mod. 770/2015
------------------	--

I sostituti d'imposta che non hanno operato o versato tempestivamente le ritenute relative all'anno 2015 da dichiararsi nel *Mod. 770/2016 Semplificato* od *Ordinario* possono avvalersi del *ravvedimento operoso* effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (vedi scadenza precedente).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b*), D.Lgs. 472/1997, contestualmente alla *ritenuta* devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *ottavo del minimo* - pari quindi al 3,75% (un ottavo del 30%) delle ritenute tardivamente versate nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,5% annuo fino al 31.12.2015 e allo 0,2% annuo a partire dall'1.1.2016) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Entro lo stesso termine è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni relativi al Mod. 770/2015 *semplificato* ed *ordinario*, presentando una dichiarazione integrativa, versando la *sanzione ridotta* pari ad un *ottavo del minimo* previsto dall'art. 2, D.Lgs. 471/1997, pari quindi a Euro 31,25 nel caso in cui le ritenute, benché non dichiarate, siano state versate interamente.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute nell'anno 2014, la dichiarazione infedele è punita con la sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate, riducibile a *un settimo del minimo* ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b-bis*), D.Lgs. 472/1997 mediante regolarizzazione entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo. Oltre a tale sanzione, si applica la sanzione per insufficiente versamento, anch'essa riducibile a *un settimo del minimo* ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b-bis*), D.Lgs. 472/1997 mediante regolarizzazione entro il medesimo termine, oltre agli interessi sopra indicati.

Il ravvedimento non è applicabile qualora siano già stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute. Non è invece preclusivo del ravvedimento il fatto che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

1° 8.2016	Istanza di rimborso o compensazione credito IVA trimestrale
------------------	--

Scade il termine per la presentazione telematica del modello IVA TR per richiedere il **rimborso** o la **compensazione** dell'IVA a credito per il **secondo trimestre 2016**.

Il contribuente può chiedere il rimborso qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta agli acquisti e alle importazioni;
- svolgimento di attività non imponibili di cui agli articoli 8, *8-bis* e 9, D.P.R. 633/1972, nonché di cessioni intracomunitarie, per un volume superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016

- operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
- contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera *a-bis*).

Si ricorda che a seconda dell'importo chiesto a rimborso può essere richiesta la presentazione di garanzia fideiussoria o diviso di conformità, come segue:

Rimborsi fino a 15.000 euro:

È sufficiente la presentazione dell'istanza da cui emerge il credito trimestrale richiesto a rimborso.

Rimborsi superiori a 15.000 euro:

Oltre alla presentazione dell'istanza da cui emerge il credito trimestrale richiesto a rimborso, **sono richiesti i seguenti ulteriori adempimenti:**

- 1) apposizione del **visto di conformità** da parte del professionista o dell'organo incaricato della revisione legale nonché;
- 2) compilazione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** per attestare la sussistenza delle previste condizioni di operatività, solidità patrimoniale, regolarità dei versamenti contributivi e invarianza del soggetto controllante, nel caso di società di capitali non quotate;

ovvero, in alternativa agli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati:

- 3) presentazione di **garanzia fideiussoria**.

La **compensazione di crediti IVA superiori a Euro 5.000** annui può essere effettuata soltanto come segue:

- previa presentazione della dichiarazione IVA;
- a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa o dell'istanza da cui emerge il credito;
- utilizzando esclusivamente i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*.

Inoltre, si rammenta che l'art. 11, D.L. 66/2014 prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente i *servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate* nel caso in cui il

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016

modello F24 presenti un **saldo finale** di importo **pari a zero** per effetto delle compensazioni effettuate.

Qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione superi l'importo di Euro 15.000, è altresì obbligatorio richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'art. 35, c.1, lett. a), D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 1°2.2016* per maggiori informazioni in merito.▲

1°8.2016	Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)
-----------------	---

Scade il termine per la presentazione telematica della certificazione unica **Mod. CU** da parte dei sostituti d'imposta, per le somme e valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2015 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata Mod. 730.

La scadenza ordinaria per la presentazione telematica del Mod. CU era il 7 marzo 2016 (vedi *Informazioni fiscali 2.3.2016*). Tuttavia, con Circ. 8.4.2016, n. 12/E l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, in considerazione delle rilevanti modifiche apportate al modello di certificazione, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata Mod. 730 può avvenire senza applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770 e cioè entro il 1° agosto 2016

Si tratta ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2016 riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'*esercizio abituale di arti o professioni*, comprese quelle relative ai c.d. "*contribuenti minimi*" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi "*contribuenti forfetari*" (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- le somme e i compensi erogati a soggetti *non residenti*.

La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it, da trasmettere esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Provv. 15.1.2016, n. 2016/7786 aggiornate il 4 febbraio 2016 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi reperibili all'indirizzo internet sopra indicato.

Per l'omessa, errata o tardiva trasmissione della certificazione si applica la **sanzione di 100 euro** per ogni certificazione omessa, errata o tardiva.

INFORMAZIONI FISCALI 4.7.2016

Si consigliano i sostituti d'imposta, qualora non siano in grado di provvedere autonomamente alla trasmissione telematica della certificazione, di **consultare il proprio consulente del lavoro** allo scopo di concordare la trasmissione da parte del medesimo anche dei Modd. CU relativi ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Si segnala che nel caso di **percipienti residenti all'estero** il Mod. CU richiede l'indicazione sia del *codice fiscale italiano* sia, al punto 40, del *codice di identificazione fiscale estero* o, in mancanza, di un *codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa* del paese di residenza. Pertanto, si raccomanda a tutti i sostituti d'imposta che erogano somme a percipienti residenti all'estero di farsi comunicare dagli stessi il relativo *codice di identificazione fiscale o amministrativo estero* nonché, se attribuito, anche il *codice fiscale italiano*.

Secondo le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, l'indicazione del *codice fiscale italiano* è obbligatoria anche per i soggetti residenti all'estero. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, DPR 29.9.1973, n. 605, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione della denominazione, ragione sociale o ditta e del domicilio o sede legale all'estero. Le medesime indicazioni risultano riportate nelle istruzioni al Mod. 770 Ordinario e Semplificato.

Nel caso in cui il percipiente non abbia comunicato il proprio codice fiscale italiano, e la mancanza di tale informazione impedisca la trasmissione telematica della certificazione unica, si consiglia di stampare la segnalazione di errore prodotta dal sistema informatico e di conservarla unitamente alla bozza di comunicazione unica onde dimostrare, in caso di controllo fiscale, l'impossibilità dell'invio e ridurre il rischio che il mancato invio sia sanzionato dall'Agenzia delle entrate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle nostre circolari *Informazioni fiscali 1°.2.2016* e *2.3.2016*. ▲

* * *

16Info09

MD/VC

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.